

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 290

presentata dai Consiglieri regionali  
CIUSA - LI GIOI - MANCA Desirè Alma - SOLINAS Alessandro

il 28 settembre 2021

Istituzione dell'unità regionale di pedagogia scolastica e territoriale per la promozione del diritto all'educazione e allo studio e definizione dei Coordinamenti pedagogici territoriali (CPT)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) all'articolo 1, commi 594-601, e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) introducono nella normativa nazionale la professione di educatore professionale socio-pedagogico, quella di pedagogista e quella di educatore dei servizi educativi per l'infanzia ed attribuiscono le funzioni educative esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in Scienze dell'educazione.

La legge n. 205 del 2017, nel delineare i requisiti di accesso alle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, afferma che questi operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), perseguendo gli obiettivi della strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

Le figure professionali in parola operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19.

La qualifica di pedagoga è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagoga è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello VI e del livello VII del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017.

Ciò significa che il pedagoga è un professionista di livello apicale e può dirigere e coordinare strutture o servizi educativi, mentre l'educatore di livello VI, può coordinare gruppi di lavoro, con validità sia per gli enti pubblici che per enti del Terzo settore.

Entrambe le figure professionali di pedagoga ed educatore professionale socio-pedagogico sono normate ai sensi della legge nazionale come titoli abilitanti alla professione, con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), legge n. 205 del 2017 (commi 594-595) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) (comma 517).

Tale norma, inoltre, specifica, in relazione all'educatore professionale socio-pedagogico:

1. il contesto in cui opera: servizi e presidi socio-educativi, socio assistenziali e sociosanitari limitatamente agli aspetti educativi;
2. l'utenza: persone di ogni età;
3. gli ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti educativi.

Il decreto legislativo n. 65 del 2017 introduce la qualifica professionale di educatore per i servizi educativi all'infanzia; l'articolo 2 definisce i servizi educativi per l'infanzia, articolati in: nidi e micro-nidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, non è prevista nessun'altra figura e/o funzione di natura educativa in supporto alle figure degli educatori.

Pertanto, per operare come operatori nei servizi di nido, micro-nido e sezione primavera è necessario il titolo di educatore per i servizi educativi per l'infanzia, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze dell'educazione con indirizzo Infanzia e per operare come educatore in tutti gli altri settori (residenze per anziani, servizi per disabili case famiglia per minori, servizi educativi per persone in condizione di dipendenza, etc.) è necessario il titolo professionale di educatore professionale socio-pedagogico, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze dell'educazione.

L'introduzione e il riconoscimento di tali titoli e figure professionali determina necessariamente un riassetto delle professioni educative nei servizi socio-educativi, socio-sanitari e sanitari, che devono essere recepite dalla normativa e dall'ordinamento regionale.

Pertanto, con il presente progetto di legge, si intende avviare un percorso di adeguamento della normativa regionale tale da:

- a) recepire le professioni di pedagoga, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per il servizio all'infanzia;
- b) modificare e riadattare le qualificazioni professionali dei settori economico professionali ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 27 luglio 2011, presenti nel "Repertorio regionale dei titoli e delle

qualificazioni" della Regione, che si sovrappongono per competenze ed abilità ai titoli normati a livello nazionale di pedagogo e di educatore professionale socio-pedagogico, anche in riferimento a tutte le attività di esclusiva competenza dei profili a carattere eminentemente educativo.

La presente legge non comporta nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo della proposta di legge si compone di n. 7 articoli

L'articolo 1 illustra i principi della proposta di legge.

L'articolo 2 illustra le finalità della proposta di legge.

L'articolo 3 definisce gli obiettivi.

L'articolo 4 individua i destinatari, le funzioni e le attività previste.

L'articolo 5 definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità Pedagogica Scolastica Territoriale.

L'articolo 6 detta la norma finanziaria;

L'articolo 7, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Principi

1. La Regione riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto all'educazione, allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, sancito dalla Costituzione, definito dalle leggi dello Stato e nel rispetto delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

### Art. 2

#### Finalità

1. La Regione istituisce "l'Unità di pedagogia scolastica territoriale", di seguito denominata UPST e definisce la costituzione, i compiti e la composizione dei "Coordinamenti pedagogici territoriali" denominati CPT, quale uno degli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, così come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)).

2. L'UPST è una struttura di supporto che opera al servizio della scuola e del territorio, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie, costituita da pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici ai sensi dell'articolo 1, commi 594-

601, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i quali operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.

3. L'UPST attua analisi del contesto educativo, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire ed intervenire in situazioni di povertà educativa, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo e di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno e la valorizzazione delle capacità educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica.

4. Le figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico che compongono l'UPST operano per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la valorizzazione della professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto di promozione del benessere educativo delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'educazione e dell'istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

5. Il CPT promuove, monitora e valuta la qualità dei servizi erogati nell'ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Per la realizzazione dei poli per l'infanzia è indispensabile la definizione dei CTP, tenuto conto della normativa vigente in merito ai requisiti strutturali riferiti ai singoli servizi educativi e scolastici coinvolti, i soggetti coinvolti provvedono alla formalizzazione di documenti, quali protocolli e accordi, in cui siano definite responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno. Pertanto, va definito il Coordinamento pedagogico territoriale del polo per l'infanzia, composto dai coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie coinvolte. Il CPT definisce la programmazione, l'organizzazione e il coordi-

namento della gestione del Polo e le regole per il proprio funzionamento.

### Art. 3

#### Obiettivi

1. L'UPST tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel pieno rispetto dei bisogni educativi di ognuno, dell'identità personale, culturale e sociale, in particolare:

- a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo tra scuola, famiglia e servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore) attuando processi di collaborazione sinergica e favorendo il consolidamento del patto di corresponsabilità educativa;
- b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi accrescendo la consapevolezza delle potenzialità e dei propri processi di apprendimento;
- c) favorisce i processi di apprendimento e la creazione di contesti inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di inclusione e di supporto didattico, fornendo strategie educative e pedagogiche funzionali all'apprendimento e al successo formativo degli alunni nel rispetto dei bisogni educativi personali e speciali;
- d) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo e il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;
- e) promuove l'inclusione attraverso l'educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
- f) promuove l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;
- g) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa;

- h) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;
- i) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alle aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche innovative.

2. Il CTP promuove, monitora e valuta la qualità dei servizi erogati nell'ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Sono compiti specifici del CTP:

- a) effettuare analisi e ricerche sulla qualità della vita infantile, sui bisogni e sulle esigenze educative dei bambini di età compresa tra 0-6 anni e delle loro famiglie;
- b) supportare professionalmente il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche per la costituzione e l'avvio di Poli per l'infanzia;
- c) promuovere lo scambio delle buone pratiche educative e didattiche attuate dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia, anche con l'attivazione di centri di documentazione e ricerca in ambito pedagogico;
- d) analizzare i bisogni formativi degli operatori dei servizi e delle scuole e promuovere e organizzare attività di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni;
- e) elaborare metodologie e strumenti per la rilevazione della qualità dei servizi educativi erogati e coordinarne l'implementazione in accordo con i soggetti gestori;
- f) curare la coerenza e la continuità di linee educative nell'ambito dei servizi di educazione e di istruzione 0-6 anni e con la scuola primaria, in accordo con le linee guida pedagogiche nazionali per il sistema integrato di educazione e istruzione;
- g) favorire l'attivazione e la diffusione di ini-

- ziative e servizi innovativi nell'ambito dei servizi 0-6 anni e di sostegno della genitorialità;
- h) favorire e sostenere l'agire in "rete" dei servizi educativi 0-6 con tutte le agenzie educative del territorio, a favore di una reale integrazione educativa-socio-sanitaria territoriale;
  - i) favorire e sostenere un sistema educativo e scolastico inclusivo, ai fini dell'integrazione dei bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  - j) favorire e sostenere la partecipazione delle famiglie nella progettazione dei servizi, nella loro attuazione e nella valutazione della qualità.

#### Art. 4

##### Destinatari, funzioni e attività previste

1. L'UPST assume come destinatari delle proprie attività:

- a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) agenzie e strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

2. L'UPST esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate anche in collegamento e collaborazione, fatte salve le rispettive competenze e autonomie con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

- a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-educativi emergenti;
- b) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e inter-istituzionali);



- c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;
- d) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
  - 1) consulenza e sostegno educativo e pedagogico, individuale e/o di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgano docenti, genitori e alunni;
  - 2) formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e d'apprendimento positivo nel contesto classe e promozione dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
  - 3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuro-pedagogiche ed inclusive.

## Art. 5

### Organizzazione

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'UPST e dei CTP insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'interno del nuovo assetto istituzionale regionale e della normativa nazionale, il CPT è istituito dai comuni capoluogo, di ambito provinciale. È costituito dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia dei comuni e di enti o soggetti gestori privati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi. I CPT supportano i processi di valutazione della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia.

## Art. 6

### Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

### Art. 7

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).